



RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

*Osservazioni sullo schema di decreto delegato attuativo
dell'art. 4 (imposta sul reddito delle società)
della legge delega per la riforma fiscale 7 aprile 2003, n. 80.*

Studio n. 4

Documento n. 14 del 31 luglio 2003

PARTE PRIMA

<i>OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI</i>	Pag.	2
-----------------------------------	------	---

PARTE SECONDA

<i>OSSERVAZIONI SU ASPETTI FORMALI</i>	Pag.	24
--	------	----

RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

*Osservazioni sullo schema di decreto delegato attuativo dell'art. 4
(imposta sul reddito delle società) della legge delega
per la riforma fiscale 7 aprile 2003, n. 80.*

Il presente lavoro intende formulare talune osservazioni in merito allo schema di decreto pubblicato.

Il lavoro è sviluppato in due parti:

- una prima, che prospetta le questioni relative ai contenuti del testo;
- una seconda, che segnala le imprecisioni di carattere formale.

PARTE PRIMA

OSSERVAZIONI SUI CONTENUTI

TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

CAPO I – SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82 – Soggetti passivi

Se, come pare, la riforma sarà realizzata per gradi, dando iniziale avvio dal 1° gennaio 2004 alla sola imposta sul reddito delle società (IRES), andrebbe chiarito immediatamente il trattamento fiscale degli enti non commerciali a partire dal medesimo anno 2004.

La nuova imposta sul reddito delle società (IRES) non sarà applicabile a questi enti, destinati ad essere colpiti dalla imposta sul reddito (IRE), al pari delle persone fisiche, e in questo senso è formulato appunto il TUIR emendato, secondo lo schema di decreto delegato.

Poiché le norme ora previste dal TUIR emendato comporterebbero l'applicazione delle aliquote ai fini IRPEF, di gran lunga superiori a quelle ora vigenti ai fini IRPEG (l'aliquota marginale IRPEF è del 45%, più le addizionali, a fronte di un'aliquota IRPEG del 34%), potrebbe valutarsi la possibilità di stabilire per gli enti non commerciali un'aliquota specifica, che non si discosti da quella ora applicata (ferme rimanendo le riduzioni previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, in materia di agevolazioni).

Art. 83 – Opzione per la trasparenza fiscale ¹

Comma 1

Il testo dello schema recita:

“ 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 2 , il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 82, comma 1, lett. a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 82, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale dei diritti di voto e di par-

¹ Tale articolo dà attuazione alla lett. h) del comma 1 dell'art. 4.

tecipazione agli utili non inferiore al per cento e non superiore al per cento, può essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.

I) Il “*comma 2*”, al quale si fa rinvio, non reca alcuna definizione della opzione, bensì l'ipotesi di applicabilità del regime di trasparenza nei confronti di soci non residenti nel territorio dello Stato.

La definizione della opzione non si rinviene in nessuna parte dell'articolo. Sembrerebbe necessario invece introdurre una specifica disposizione che fornisca tale definizione.

II) Lo stesso comma 1 fa riferimento al “*reddito imponibile*” che, a determinate condizioni, può essere imputato per trasparenza a ciascun socio.

Tale rinvio sembra riferirsi alla sola ipotesi in cui esista un risultato d'impresa positivo da assoggettare a tassazione.

Sembra preferibile un riferimento “neutrale” al risultato d'impresa (che può dunque assumere sia la qualificazione di reddito che di perdita) della società partecipata. Sicuramente in questo senso è la legge delega, la quale si riferisce genericamente all'opzione “*per il regime di trasparenza fiscale*”, senza dunque inserire il concetto di risultato positivo².

III) Sempre il comma 1 prevede che l'operatività dell'opzione sia subordinata alla circostanza che i singoli soci posseggano “*una percentuale dei diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al ... per cento e non superiore al ... per cento*”.

Si osserva in proposito quanto segue:

1. Si tratta innanzi tutto di verificarne la coerenza con le nuove norme di diritto societario, con particolare riferimento all'esercizio del diritto di voto. Non è chiarito se il voto sia quello esercitabile in assemblea ordinaria o straordinaria e, in secondo luogo, non si considera la eventuale presenza di azioni senza voto, con voto “limitato” o con voto “subordinato”³. Si propone, pertanto, l'introduzione di specifiche indicazioni che chiariscano il punto.
2. Per altro verso, circa l'esigenza che la partecipazione qualificata non sia superiore ad una percentuale da stabilire – non prevista dalla legge di delega – si

² La relazione illustrativa alla citata legge delega definisce esplicitamente il regime opzionale in esame come strumento per rimuovere l'effetto negativo della “indefucibilità delle perdite su partecipazioni” conseguente alla introduzione della “*participation-exemption*”.

³ Analoghe questioni di coordinamento di pongono con riferimento all'art. 95 (*Riparto delle perdite*).

può ipotizzare che essa trovi giustificazione nella volontà di applicare soltanto la disciplina del “consolidato” qualora la partecipazione dia luogo ad una situazione di controllo.

Qualora così fosse, non si vede perché introdurre questa limitazione che, oltre a rappresentare un elemento di interferenza fiscale sugli assetti proprietari, si presta ad arbitraggi fiscali facilmente realizzabili. Per essere più chiari, nell’ipotesi di una società C partecipata da due altre società, la società A per il 60% e la società B per il 40%, dovrebbe essere data la possibilità di optare per due sistemazioni fiscali diverse:

- a) la società A opta per il consolidato fiscale, rimanendo vincolata a tale regime per un periodo di almeno tre anni.
La società A fa propri al 100% i risultati fiscali (reddito tassabile o perdita fiscale) di C, regolando economicamente con C gli effetti fiscali prodotti con il consolidamento;
- b) la società C opta per il regime di trasparenza fiscale, rimanendo vincolata anch’essa per tre esercizi.
La società A e la società B fanno propri i risultati fiscali (reddito tassabile o perdita fiscale) di C, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

Andrebbe in sostanza eliminato il requisito della partecipazione qualificata non superiore ad una percentuale da stabilire.

Art. 84 – Opzione per la trasparenza fiscale per le società a ristretta base proprietaria

Comma 1, ultimo periodo

Secondo lo schema di decreto:

“.....L’opzione non può essere esercitata o se esercitata perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all’art. 99”.

L’art. 99 stabilisce la esenzione delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni qualificate possedute da società di capitali e comporterebbe quindi la impossibilità di imputare al socio persona fisica parte dell’eventuale plusvalenza da realizzo (come si verifica appunto nel caso di possesso diretto da parte del socio persona fisica).

Per superare l’inconveniente, l’art. 84 prevede che l’opzione per la trasparenza non possa essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione esente ex art. 99.

La disposizione trova fondamento nella legge di delega (art. 4, comma 1, lett. h).

L'occasione è peraltro opportuna per rilevare che il rimedio sembra eccessivo. Esso va ad incidere sulla fiscalità complessiva della società a responsabilità limitata. La soluzione più equilibrata sembrerebbe invece quella che, senza incidere sulla opzione per il regime di trasparenza, impedisca al socio persona fisica un vantaggio ingiustificato.

In questo senso, andrebbe valutata la opportunità di eliminare la preclusione stabilita. Potrebbe essere sufficiente prevedere che, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione esente ex art. 99, la esenzione spettante alla società non si riflette sulla posizione del socio.

In altri termini, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione esente ex art. 99, il reddito della s.r.l. da imputare al socio dovrebbe essere aumentato in modo da permettere la tassazione del socio nella stessa percentuale stabilita per il caso di possesso diretto della partecipazione. Ciò vale come dire che, in sede di determinazione del reddito della società, le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni qualificate andrebbero considerate parzialmente tassate (la parte indenne da tassazione dovrebbe corrispondere alla esenzione prevista nel caso di possesso diretto da parte di persona fisica).

Il reddito da partecipazione così quantificato andrebbe imputato ai soci, siano essi qualificati che non qualificati, concorrendo in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile soggetto alle aliquote progressive.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

SEZIONE I – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (DELLA SINGOLA ENTITÀ LEGALE)

Art. 97 – Ricavi

a) Comma 1, lett. c)

Lo schema prevede:

“Sono considerati ricavi:

.....

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui all'art. 82, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 99.”

La norma riconduce ai ricavi i corrispettivi delle partecipazioni immobilizzate, quando non abbiano i requisiti per usufruire dell'esenzione.

La soluzione – voluta forse per superare i problemi che potrebbero derivare dalla modificazione della qualificazione civilistica delle partecipazioni – introduce un importante elemento di differenziazione tra le rilevazioni civilistiche e quelle fiscali, con la necessità di adottare una distinta gestione delle relative movimentazioni.

Sarebbe auspicabile evitare tale complicazione, conservando alle partecipazioni immobilizzate non esenti il regime fiscale previsto per le immobilizzazioni finanziarie, con conseguente possibilità di rateizzare le plusvalenze.

b) Comma 2-bis

Il testo dello schema recita:

“2-bis. Identico. [al corrispondente comma 2-bis dell’art. 53 del TUIR, il quale prevede: “Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1⁴ non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio”].”

La disposizione non risulta coordinata con le modificazioni avvenute nel comma 1.

Si propone di circoscrivere il richiamo alla sola “lettera c-ter)”, tenuto conto che gli strumenti finanziari richiamati alle lett. c) (azioni o quote diverse da quelle qualificate per l’esenzione di cui all’art. 99) e c-bis) (strumenti finanziari assimilati alle azioni diversi da quelli qualificati per l’esenzione di cui all’art. 99) sono produttivi di ricavi, a prescindere dalla loro qualificazione come immobilizzazioni finanziarie.

Ove venisse conservato alle partecipazioni immobilizzate non esenti il regime fiscale oggi previsto per le immobilizzazioni finanziarie, come richiesto al precedente punto a), bisognerebbe apportare le seguenti modificazioni:

- nel comma 2-bis, andrebbe fatto riferimento ai beni di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter);
- nel comma 1, lettere c) e c-bis, si dovrebbero eliminare le parole “diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’art. 99”.

4 “1. Sono considerati ricavi:

- a) *Identica* [i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa];
- b) *Identica* [i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione];
- c) *i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui all’art. 82, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’art. 99. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’art.82, comma 1, lett.c), si applica il comma 2 dell’art.55;*
- c bis) *i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art.55 emessi da società ed enti di cui all’art.82 diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’art. 99;*
- c-ter) *i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettera c) e c bis) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;*
- d) *Identica* [le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere];
- e) *Identica* [i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto];
- f) *Identica* [i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge]”.

Art. 99 – Plusvalenze esenti

a) Comma 1, lett. b)

Il testo dello schema recita:

“b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;”

Occorrerebbe una disposizione di carattere transitorio che chiarisca il trattamento delle partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore del decreto.

b) Comma 1, lett. d), secondo periodo

Il testo dello schema recita:

“d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.....Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa”.

In taluni gruppi societari la gestione del patrimonio immobiliare, strumentale e non strumentale all’attività dell’impresa, è affidato ad apposite società controllate. Poiché l’attività svolta da dette società configura attività d’impresa, per evitare ogni dubbio sarebbe bene chiarire che anche le partecipazioni a dette società immobiliari usufruiscono della esenzione.

Art. 101 – Dividendi e interessi

A dispetto della rubrica, l’articolo in oggetto non contiene la disciplina relativa agli interessi (ad eccezione della riproposizione delle previgenti regole in tema di interessi derivanti da contratti di “pronti contro termine” e di “conto corrente”).

Sarebbe necessario integrare il testo con la previsione delle relative disposizioni.

Art. 103 – Proventi non computabili nella determinazione del reddito

Comma 1, lett. a)

Il testo dello schema prevede:

*“1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) identica [i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta]”.*

La indicazione non esaurisce tutte le ipotesi di non assoggettamento a tassazione.

Per completezza sistematica, si propone di inserire altresì i cespiti che fruiscono di “esclusione” dall’imposta (ad esempio, gli utili societari esclusi per il 95%).

Art. 106 – Valutazione dei titoli ⁵

Comma 3

Secondo lo schema di decreto:

“3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 104 si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui alla lett.c ter del comma 1 dell’art. 97. A tal fine il valore minimo è determinato:

- a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’ultimo mese dell’esercizio;*
- b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lett. c) del comma 4 dell’art. 10’.*

Innovando rispetto alla previgente disciplina, si afferma il principio della non deducibilità delle svalutazioni su partecipazioni (le cosiddette “minusvalenze iscritte”).

Non risulta chiaro il motivo di tale intervento relativamente alle azioni produttive di ricavi.

Non risulta un indirizzo in questo senso nella legge delega (“*indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l’esenzione di cui*” al riportato art. 99).

In ogni caso, andrebbe considerato che, con riferimento alle azioni produttive di ricavi non sussiste quella esigenza di coerenza impositiva che, per le partecipazioni esenti, comporta la indeducibilità delle minusvalenze iscritte (plusvalenze esenti = minusvalenze indeducibili). Le azioni produttive di ricavi, se realizzate, danno luogo a proventi tassabili. Sarebbe pertanto corretto riconoscere la deducibilità delle relative minusvalenze, sia iscritte che realizzate.

La soluzione adottata nello schema di decreto, oltre a comportare evidentemente la necessità di una duplice rilevazione (civilistica e fiscale) delle azioni, sembra suscettibile di scoraggiare l’impiego in investimenti azionari delle disponibilità liquide delle imprese.

⁵ Tale articolo recepisce le indicazioni contenute nella norma di delega di cui alla lett. e) del comma 1 dell’art. 4.

Art. 108 – Interessi passivi ⁶

a) Comma 2, lett. c-bis)

Secondo lo schema di decreto:

“2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1⁷:

(...)

c-bis) le plusvalenze di cui all’art. 99, si computano per il loro intero ammontare”.

Conformemente alla delega, tale lettera deve essere intesa nel senso che le plusvalenze esenti vanno computate per il loro intero ammontare, sia al numeratore che al denominatore della prevista proporzione (diversamente – computandone, cioè, il totale ammontare solo al denominatore – si verificherebbe una penalizzazione).

In tale ottica, si propone che la formulazione venga integrata con le seguenti parole “indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito”, secondo la formulazione adottata alla successiva lettera *d*).

b) Comma 2, lett. g)

Secondo lo schema di decreto:

“2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

(...)

g) i proventi dell’allevamento di animali, di cui all’art. 128, si computano nell’ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo”.

La determinazione del reddito di allevamento con i criteri forfetari previsti dall’art. 128 (ora 78) è riservato alle persone fisiche.

Si propone, pertanto, di eliminare il riferimento, salvo tenerne conto nella sede opportuna (nell’ambito del Titolo I).

c) Comma 4

Il testo dello schema di decreto recita:

“4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 11”.

⁶ Tale articolo dà attuazione alla lett. *f*) del comma 1 dell’art. 4.

⁷ Tale comma prevede: “1. *Identico* [Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi]”.

La disposizione si riferisce a deduzioni⁸ spettanti a persone fisiche. Si propone, pertanto, di eliminare il comma e di riprodurlo nella sede opportuna (nell’ambito del Titolo I).

d) Comma 4-bis

Il testo dello schema di decreto recita:

*“4.bis Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
.....”.*

Il comma riguarda la “remunerazione dovuta” su vari rapporti e quindi va oltre gli interessi passivi. Si suggerisce di proporla con articolo a parte.

Art. 109 – Pro-rata Patrimoniale⁹

Comma 1, primo periodo

Il testo della bozza recita:

“1. Nel caso in cui alla fine del periodo d’imposta, il valore di libro delle partecipazioni di cui all’art. 99, eccede quello del patrimonio netto contabile, gli interessi passivi, al netto degli interessi attivi, sono indeducibili per la parte del loro ammontare corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell’attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali”.

I) Non pare che le norme tributarie abbiano mai utilizzato il termine “*valore di libro*”. Al fine di evitare dubbi, si propone di adottare “valore contabile”.

II) Non risulta chiaro quali siano gli “*interessi passivi*”: tutti quelli corrisposti dall’impresa ovvero solo a quelli deducibili, ai sensi del precedente art. 108. Più in generale, si sentirebbe l’esigenza di una norma che chiarisca l’ordine di applicazione delle disposizioni che limitano la deducibilità degli oneri finanziari, contenute negli artt. 108, 109 e 110.

⁸ Vale a dire: 1) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lettera c); 2) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile (lettera d).

⁹ Tale articolo dà attuazione alla lett. f) del comma 1 dell’art. 4.

La disposizione dell’art. 110, comma 7, fa intuire che il pro-rata patrimoniale, art. 109, va applicato prima della normativa di contrasto alla sottocapitalizzazione (art. 110). Il sistema sarebbe questo: prima verifico quanta parte degli interessi passivi deve considerarsi indeducibile per la presenza di partecipazioni esenti (pro-rata patrimoniale), poi quantifico gli oneri finanziari indeducibili perché riferibili ai finanziamenti effettuati dai soci qualificati (art. 110). Per questo secondo aspetto, va evitato che si produca una duplicazione di indeducibilità rispetto a quella già rilevata applicando l’art. 109 e, per questo motivo, la norma dispone appunto che gli oneri finanziari indeducibili ai sensi dell’art. 110 *“sono ridotti di una percentuale corrispondente al rapporto di cui all’art. 109”*.

A parte che la disposizione potrebbe essere formulata con più chiarezza, preme qui rilevare che la sistemazione prevista suscita qualche perplessità:

- innanzi tutto perché, se la volontà è quella di evitare doppie penalizzazioni, dovrebbe tenersi conto che art. 109 e art. 110 riguardano oneri diversi (l’art. 109 i soli interessi passivi¹⁰, l’art. 110 più genericamente gli oneri finanziari o, come si esprime il testo, “la remunerazione” dei finanziamenti);
- poi, perché detta sistemazione introduce complicazioni di conteggi che forse possono essere evitati.

In relazione a ciò, si rappresenta la opportunità di valutare una soluzione alternativa. Il decreto delegato dovrebbe precisare l’ordine di applicazione delle disposizioni citate come segue:

- prima, andrebbe applicato l’art. 110, con riferimento agli oneri finanziari derivanti dai finanziamenti dei soci qualificati;
- sulla parte dei soli interessi passivi che rimangano deducibili dovrebbe applicarsi il pro-rata patrimoniale previsto dall’art. 109, individuando la quota indeducibile;
- gli interessi passivi residui (deducibili), quali risultano dopo l’applicazione delle due norme precedenti, dovrebbero essere assoggettati alla disciplina dell’art. 108 (ora art. 63 del TUIR).

Art. 110 – Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione ¹¹

a) Comma 1

I) Il riferimento agli apporti non trova riscontro nella formulazione del comma 4. Sembrerebbe pertanto opportuno eliminare tale superfluo riferimento dal primo comma, considerato anche che il comma 4 fornisce la definizione di “finanziamenti”.

¹⁰ La formulazione non è univoca: negli artt. 144, comma 1, lett. a) e 158, comma 1, i componenti deducibili ai sensi del 109 vengono definiti “oneri finanziari”. Nello stesso senso si esprime la delega.

¹¹ Tale articolo dà attuazione alla lett. g) del comma 1 dell’art. 4.

Potrebbe essere opportuno inoltre sostituire il termine generico “remunerazione” con “oneri finanziari” (previsto dalla stessa legge di delega).

II) Le esigenze di cassa della società potrebbero comportare la necessità di finanziamenti a breve termine da parte del socio che producano l’effetto di superamento del rapporto stabilito. Per tali situazioni temporanee sembra eccessivo prevedere la integrale indeducibilità degli oneri finanziari.

In questo senso, potrebbe valutarsi la opportunità di introdurre un correttivo che limiti la indeducibilità in relazione al periodo di tempo nel quale si è verificata tale eccedenza dei finanziamenti (*pro-rata temporis*).

III) Con riferimento alla lett. a), nell’ambito dei finanziamenti rilevanti andrebbe chiarito che non assumono rilievo i finanziamenti del socio infruttiferi. Sembra evidente infatti che detti finanziamenti, non producendo oneri finanziari, sono estranei alla finalità perseguita dalla norma.

IV) L’attuale formulazione determinerebbe, in presenza delle condizioni previste, la integrale indeducibilità della remunerazione dei finanziamenti e degli altri apporti previsti.

Sembrirebbe opportuno limitare la indeducibilità soltanto alla remunerazione relativa alla eventuale eccedenza dei finanziamenti rispetto a quelli ritenuti fiscalmente corretti rispetto alla consistenza del patrimonio;

V) Andrebbe chiarito che, ai fini della misurazione del rapporto, il patrimonio netto contabile di cui tenere conto è quello dell’esercizio precedente;

b) Secondo lo schema di decreto, la remunerazione dei finanziamenti e degli apporti è indeducibile se il rapporto tra i finanziamenti erogati o garantiti dal socio (o parti correlate) ed il patrimonio netto contabile della società finanziata riferibile allo stesso socio ecceda quello consentito (art. 110, comma 1, lett. a). E’ ancora da precisare il rapporto tra la quota di patrimonio netto e l’indebitamento dell’impresa riferibili al socio qualificato.

Si rileva in proposito che, secondo la legge delega, detto rapporto potrà essere differente per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzioni di partecipazioni. La relazione al disegno di legge delega ricorda che nella recente riforma tedesca detto rapporto consente a queste ultime società *holding* un debito pari a tre volte la corrispondente quota di patrimonio netto (le società di partecipazione possono essere finanziate dal socio qualificato per un importo pari a tre volte la quota di patrimonio corrispondente al socio), a fronte di un debito pari a una volta e mezza consentito alle altre società.

Nessuna indicazione specifica risulta su tale profilo nello schema di decreto. Un trattamento distinto per le *holding* potrebbe desumersi dal comma 8 – che esclude

l'applicazione dell'art. 110 ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro): i proventi conseguiti dalle *holding* (dividendi e plusvalenze) non sono infatti riconducibili al concetto di ricavi. Sarebbe gradito un chiarimento sul punto.

c) La disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione a fini fiscali contenuta nell'art. 110 intende sostituire una serie di altre disposizioni che nella vigente normativa perseguono lo stesso scopo. Ciò risulta anche dalla relazione governativa al disegno di legge (*“l'introduzione di una normativa sulla “thin capitalization” (...) renderà non più necessario un sistema di prelievo penalizzante in capo all'investitore su strumenti con i quali si tende a trasformare gli utili da partecipazione, indeducibili in capo alla società, in interessi”*)¹².

Nulla dispone in proposito lo schema di decreto delegato. Si auspica pertanto che, in coincidenza con l'avvio della riforma, vengano abrogate le disposizioni oggi vigenti, vale a dire:

- 1) le norme sulla indeducibilità dal reddito d'impresa degli interessi passivi relativi ad obbligazioni il cui tasso di rendimento effettivo sia in maniera anormale elevato ¹³;
- 2) le norme sull'applicazione di una ritenuta maggiorata (27%, anziché 12,5%) sugli interessi delle obbligazioni aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 1) ¹⁴;
- 3) le norme sulla previsione di un ulteriore prelievo (rispetto a quello ordinario) del 20% sui proventi derivanti da valori mobiliari depositati, da parte di soggetti nei cui confronti i proventi dei predetti valori subiscono una ritenuta a titolo d'imposta, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti ¹⁵.

Art. 113 –Minusvalenze Patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite ¹⁶

a) Comma 1-ter)

Il testo dello schema di decreto recita:

“1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1-bis”.

¹² Cfr. Relazione governativa al disegno di legge delega, par. 3.4.

¹³ Cfr. art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

¹⁴ Cfr. art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

¹⁵ Cfr. art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 (conv. dalla legge 8 agosto 1996, n. 425).

¹⁶ Tale articolo recepisce le indicazioni contenute nella norma di delega di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 4.

Si dubita circa la opportunità di conservare la norma citata.

Nel sistema dello schema di decreto delegato le partecipazioni sono distinte in due categorie (art. 97):

- le partecipazioni che hanno i requisiti dell'art. 99, per le quali è previsto un regime di esenzione sulle plusvalenze da realizzo;
- le altre partecipazioni (anche se immobilizzate), considerate produttive di ricavi e alle quali è riservato il trattamento previsto per i beni merce.

Per le prime è stabilita la indeducibilità delle relative minusvalenze (art. 113, comma 1), per le seconde la valutazione delle rimanenze a fine esercizio deve essere fatta secondo i criteri previsti per i titoli (art. 106) che per le partecipazioni escludono la rilevanza fiscale della svalutazione dei valori di costo (cfr. art. 106, comma 3).

In tale quadro non pare possano assumere rilievo alcuno le rilevazioni contabili conseguenti ad una valutazione delle partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto e dovrebbe considerarsi la opportunità di eliminare la disposizione sopra citata. La stessa esigenza si porrebbe per la disposizione che disciplina i maggiori valori iscritti a seguito della valutazione delle partecipazioni con detto criterio (art. 98, comma 2-bis).

b) Comma 4

Lo schema prevede:

“4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 9”.

La conservazione della disposizione nell'ambito della disciplina dell'imposta sulle società presuppone la partecipazione delle società di capitali in società personali.

Al momento, giurisprudenza unanime e dottrina prevalente negano una tale possibilità. Tale partecipazione è invece consentita dalla riforma del diritto societario (cfr. art. 2361, comma 2) destinata ad entrare in vigore il 1° gennaio 2004.

Art. 117 – Accantonamenti di quiescenza e previdenza

a) Comma 3

Lo schema di decreto prevede:

“3. È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una

speciale riserva, designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 58, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato”.

La condizione dell'accantonamento nella “speciale riserva” provoca un inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio. L'effetto andrebbe valutato alla luce del principio della eliminazione delle interferenze fiscali, conseguente alla abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 cod. civ., e della riformulazione del quarto comma dell'art. 75 del TUIR (ora art. 122), in tema di previa imputazione a conto economico. Si porrebbe in sostanza la esigenza di eliminare il vincolo dell'accantonamento alla speciale riserva.

Art. 122 – Norme generali sui componenti del reddito d'impresa¹⁷

a) Comma 4

Lo schema di decreto prevede:

- “4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:*
- a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;*
 - b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito.*

¹⁷ Tale articolo recepisce le indicazioni contenute nella norma di delega di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 4.

Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.

La norma suscita perplessità per quanto riguarda il nuovo vincolo di copertura extracontabile sugli utili distribuiti. Gli utili che non hanno scontato imposta per effetto di norme che permettono la deducibilità fiscale delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate (ammortamenti, rettifiche di valori e accantonamenti) devono trovare una costante copertura nel patrimonio netto della società. Ove questo equilibrio manchi, la distribuzione di utili produce un recupero a tassazione in capo alla società.

Per quello che è dato sapere, la disposizione intende garantire che i benefici fiscali accordati in sede di tassazione della società non vengano erogati ai soci, in modo da riprodurre per tale profilo un effetto che già conseguiva alla regola della “necessaria imputazione al conto economico” (ora superato per le componenti negative forfetarie di cui si è detto).

Al riguardo, possono formularsi i seguenti rilievi:

- 1) la disposizione sembra presupporre che le componenti negative forfetariamente determinate concretizzino forme varie di misure sovvenzionali, veri e propri benefici fiscali (in questo senso, si veda anche la rubrica dell’art. 142), e in questa prospettiva esprime un indirizzo di politica economica, volto a vincolare all’economia dell’impresa i benefici concessi, evitando così la loro dispersione.
Può rilevarsi che in molti casi la determinazione forfetaria delle componenti negative non presuppone alcun beneficio fiscale ma trova piuttosto fondamento nella esigenza di superare ogni incertezza circa il rilievo fiscale di oneri di difficile accertamento. Un esempio potrebbe essere l’importo forfetario di deducibilità fiscale degli accantonamenti per perdite su crediti.
Per tali componenti negative mancherebbe ogni giustificazione del vincolo prospettato;
- 2) le rilevazioni contabili obbligatorie relative alla fiscalità differita sembrano già idonee a precludere ogni distribuzione di utili in relazione a componenti negative di rilievo soltanto fiscale;
- 3) la soluzione adottata (vincolo di copertura patrimoniale degli utili distribuiti, in aggiunta alla indicazione delle componenti negative in apposito prospetto) comporta sì la eliminazione di una interferenza nella compilazione del bilancio ma introduce di fatto una interferenza nella gestione della società interessata (la distribuzione degli utili può dare luogo al pagamento dell’imposta). In sostanza la interferenza fiscale sul bilancio è stata sostituita da un’interferenza fiscale sulla gestione.

Se lo scopo era quello di evitare l'inquinamento fiscale, anche ai fini di una migliore trasparenza nei riguardi dei lettori del bilancio, il vincolo di copertura sugli utili dà luogo ad una forma di inquinamento latente, di ancora più difficile lettura da parte degli investitori.

L'auspicio sarebbe che il legislatore si accontentasse di avere le imposte dovute, evitando ogni interferenza ulteriore sulla gestione. La trasparenza così realizzata renderebbe il sistema nazionale più competitivo anche sul piano internazionale;

- 4) la volontà di introdurre un vincolo di copertura patrimoniale nella distribuzione degli utili sembra non considerare che, nel sistema della riforma:
 - o gli utili sono corrisposti a società e, in questo caso, rimanendo nel circuito produttivo, non si vede il motivo di interventi limitativi nella loro distribuzione;
 - o gli utili sono corrisposti a persona fisica e, in questo caso, dà luogo ad una duplicazione sia pure parziale di imposizione. Già quest'ultimo effetto rappresenta una remora alla distribuzione. Non si vede la necessità di interventi ulteriori a carico della società partecipata;
- 5) la disposizione proposta non è coerente sicuramente con i criteri di semplificazione fiscale ai quali dovrebbe ispirarsi tutta la riforma, introducendo un ulteriore adempimento di non facile gestione (ancora più marcato in ipotesi di consolidato fiscale);
- 6) può dubitarsi che la soluzione proposta dallo schema di decreto trovi rispondenza nella legge delega.

Si propone pertanto la eliminazione del vincolo extracontabile di cui si è detto, sembrando sufficiente garanzia degli interessi dell'erario la esposizione nell'apposito prospetto delle componenti negative non transitate al conto economico.

Art. 123 – Norme generali sulle valutazioni

a) Comma 1, lett. c-bis)

Il testo dello schema recita:

“1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

(...);

c-bis) identica [per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio]”.

Il riferimento ai “*titoli a reddito fisso*” (per indicare verosimilmente le obbligazioni e titoli similari) andrebbe aggiornato tenendo conto della esistenza dei nuovi strumenti finanziari che le società di capitali possono emettere (peraltro a redditività anche variabile).

Art. 126 – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (e) operazioni di ristrutturazione del debito

a) Comma 2, lett. b)

Lo schema prevede:

“2. L’istanza dell’Agenzia delle entrate deve contenere:

(...);

b) nel caso di conversione di crediti, l’indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da più enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell’esposizione debitoria dell’impresa in difficoltà”.

Il riferimento generico alla “*quota elevata*” (dell’esposizione debitoria che dovrebbe essere detenuta dagli enti creditizi e finanziari) potrebbe generare incertezze applicative.

Si propone, pertanto, di fissare una specifica misura.

Art. 138 – Condizioni per l’efficacia dell’opzione ¹⁸

a) Comma 1, lett. c), primo periodo

Lo schema prevede:

“1. L’opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata la verificarsi delle seguenti condizioni:

(...);

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica di eventuali avvisi di rettifica relativi alla dichiarazione presentata dalla controllante ai sensi dell’art.136”.

¹⁸ Gli articoli da 136 a 149 danno attuazione alla lett. a) del comma 1 dell’art. 4.

Il riferimento agli “*eventuali avvisi di rettifica*” relativi alla dichiarazione presentata dalla controllante” sembra limitativo.

Si propone di estendere la disposizione fino a ricomprendere qualsiasi tipo di atto accertativo (anche – ad esempio – quelli emessi a seguito della mancata presentazione della dichiarazione stessa).

Art. 140 – Obblighi delle società controllate

a) Comma 1, lett. a)

Lo schema prevede:

“1. Per effetto dell’esercizio congiunto dell’opzione di cui all’art.136, ciascuna società controllata secondo quanto previsto dal decreto di cui al successivo art.149 deve:
a) compilare per quanto necessario il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società controllante la determinazione del proprio reddito imponibile, delle ritenute subite, dei crediti d’imposta spettanti e degli eventuali acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all’articolo 122, comma 4, lett. b) con le indicazioni richieste relative oltreché ai componenti negativi di reddito di cui alla stessa lett. b) da dedurre dalla società controllata anche a quelli da dedurre in sede di determinazione del reddito complessivo in quanto riferiti alle riserve di patrimonio netto della società controllata”.

Relativamente ai componenti negativi di reddito, di cui alla lett. *b)* del comma 4 dell’art. 122, da dedurre in sede di determinazione del reddito complessivo (del gruppo), non risulta chiara la portata dell’inciso “*in quanto riferiti alle riserve di patrimonio netto della società controllata*”.

Andrebbe valutata la possibilità di riformulare la disposizione in modo da evitare perplessità.

b) Comma 1, lett. c)

Lo schema prevede:

“c) fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest’ultima l’adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell’opzione”.

La disposizione sembra destinata ad esplicitare i propri effetti specie nel periodo di tempo successivo al periodo di validità dell’opzione per il consolidato fiscale.

Si propone di fissare un termine finale dell’obbligo di collaborazione.

Art. 141 – Obblighi della società od ente controllate e rettifiche di consolidamento

Comma 1, lett. a)

Lo schema di decreto prevede:

*“1. L’ente o la società controllante provvederà a calcolare il reddito imponibile del gruppo a tal fine variando la somma algebrica degli imponibili proprio e delle società controllate:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile del dividendo distribuito dalle società controllate di cui all’art.136, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione”.*

Il generico riferimento agli utili assoggettati a tassazione “*in esercizi precedenti a quello di inizio dell’opzione*” potrebbe ricondurre all’ambito applicativo della disposizione anche gli “*utili tassati ante riforma*” (accompagnati ancora dal credito d’imposta). Conseguentemente, potrebbero scaturirne incertezze in ordine alla esatta determinazione dell’importo della variazione in diminuzione (corrispondente alla quota imponibile del dividendo distribuito).

Il punto meriterebbe di essere chiarito.

Art. 143 – Regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo

Il testo dello schema recita:

“1. Fra le società che hanno esercitato l’opzione di cui alla presente sezione, le cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all’articoli 97 e 99, possono avvenire in regime di continuità di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della società cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all’art.136 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito”.

La formulazione escluderebbe le “partecipazioni di controllo e di collegamento” quando non abbiano i requisiti previsti per usufruire della esenzione di cui all’art. 99. Queste partecipazioni infatti sono attratte nel regime fiscale dei beni produttivi di ricavi di cui all’art. 97.

Ai fini di conseguire la migliore mobilità delle risorse nell’ambito del gruppo, si propone di estendere il regime di neutralità in esame a tali partecipazioni, anche laddove non si qualificano per la esenzione di cui all’art. 99, secondo la soluzione già adottata in materia di conferimenti (cfr. art. 177).

Art. 144 – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale

a) Comma 1, lett. b)

Lo schema prevede:

“1. Nel caso il requisito del controllo così come definito dall’art. 139 cessi per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società controllante per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito:

(...);

b) viene aumentato per un importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa controllante o da altra controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 143. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria”.

La disposizione si preoccupa di recuperare a tassazione la materia imponibile che aveva usufruito della neutralità fiscale prevista dall’art. 143. Gioverebbe alla chiarezza della disciplina la specificazione degli effetti che si producono, in conseguenza di tale recupero, sulla società cedente, tenuto conto che il regime di neutralità fiscale riguarda non solo le compravendite ma tutte le cessioni, inclusi i conferimenti.

Si propone l’introduzione di una disposizione che contenga la precisazione secondo cui, una volta tassato presso la controllante l’importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale, lo stesso importo avrà riconoscimento fiscale in capo alla società cedente.

b) Comma 2, lett. b)

Il testo dello schema recita:

“2. Nel caso di cui al primo comma entro trenta giorni dal venir meno del controllo:

(...);

b) ciascuna società controllata deve eventualmente effettuare la stessa integrazione sulla base del metodo previsionale o storico riferito ai redditi propri così come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 140”.

Non risulta chiaro a quali società controllate ci si riferisca: *i)* quelle relativamente alle quali è cessato il rapporto di controllo ovvero *ii)* quelle che permangono nell’ambito del gruppo (e del consolidato fiscale).

Si ritiene che debba farsi riferimento alle prime, atteso che le seconde, nella vigenza dell’opzione, non hanno più titolo ad effettuare i versamenti d’imposta (cfr. art. 137, comma 3). Peraltro, una conferma indiretta si ha leggendo il successivo comma 3, in tema di attribuzione di versamenti in acconto già effettuati dal soggetto controllante, dove è previsto che tale attribuzione possa avvenire in favore delle “*controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo*”.

Ciò posto, si rileva che il richiamo ai redditi propri (delle predette società controllate) “così come risultanti *dalla comunicazione di cui all’articolo 140*” potrebbe non esaurire tutte le ipotesi, dal momento che esso non prenderebbe in considerazione il caso di interruzione del requisito del controllo nel corso del primo esercizio del triennio. Quest’ultima circostanza renderebbe inapplicabile la disposizione, considerato che non sarebbe stata ancora effettuata alcuna comunicazione.

Potrebbe essere opportuno, pertanto, integrare il testo in modo da consentire, in mancanza della comunicazione di cui all’art. 140, la integrazione degli acconti, da parte della società controllata, calcolati sulla base del proprio reddito così come risultante “dall’ultima dichiarazione dei redditi”.

Art. 147 – Responsabilità

a) Comma 2

Lo schema prevede:

“2. L’eventuale previsione di un diritto di rivalsa del soggetto controllante nei confronti della controllata per le somme versate anche in via provvisoria all’amministrazione finanziaria a causa dell’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 140 perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla società controllata copia degli avvisi di liquidazione o accertamento entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualità di domiciliatario secondo quanto previsto dal precedente articolo 138”.

La previsione del termine di 20 giorni (entro cui trasmettere copia dell’avviso di liquidazione o accertamento, pena l’inefficacia del diritto di rivalsa a favore del soggetto controllante eventualmente pattuito) sembra ledere i diritti delle società (controllate) destinatarie dell’atto accertativo, giacché produce – di fatto – l’effetto della riduzione dei termini previsti (60 giorni dalla notifica) per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale. Sarebbe opportuna una riduzione del termine.

Trattandosi di materia necessariamente regolamentata in via convenzionale tra le società del gruppo, potrebbero lasciarsi comunque salve le diverse pattuizioni.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 167 – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

Si rileva che la disposizione non contiene norme di attuazione della legge delega, la quale, per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, espressamente stabilisce la “*previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l’introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato*” (cfr. art. 4, comma 1, lett. r)).

CAPO II – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 178 – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

Comma 4

Lo schema prevede:

“4. Non rileva ai fini dell’articolo 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 il conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione rivenuta per usufruire dell’esenzione totale di cui all’articolo 99, o di quella parziale di cui agli articoli 68 e 76, comma 1, lett. c)”.

La disposizione è volta evidentemente ad evitare ogni possibile contenzioso sul punto.

Non risulta chiara la mancata estensione dell’inefficacia della norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 alle analoghe operazioni realizzabili nell’ambito applicativo del precedente art. 177 dedicato ai “*Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento*”.

Si propone, pertanto, l’introduzione nell’ambito dell’art. 177 di una disposizione analoga a quella in esame.

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI SU ASPETTI FORMALI

TITOLO II – IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

CAPO I – SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 82 – Soggetti passivi

a) Comma 2, primo periodo

Andrebbe eliminato in quanto pleonastico, posto che il relativo disposto (in cui peraltro sopravvive erroneamente il richiamo alla lett. *c)* del comma 1) è già stato inserito nell’ambito della lett. *b)* del primo comma.

b) Comma 2, ultimo periodo

Andrebbe anch’esso eliminato, in primo luogo, poiché contiene il richiamo alla “*lettera d)*” del comma 1 non più esistente nella nuova formulazione della disposizione e, in secondo luogo, anche laddove recasse l’esatto riferimento alla precedente lett. *c)*, perché il relativo enunciato è già stato previsto nell’ambito di quest’ultima lettera.

c) Comma 4-bis, ultima parte

La formulazione letterale fa riferimento agli “***enti non residenti in Stati con i quali non siano in vigore accordi che consentano all’Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per determinare l’oggetto esclusivo o principale dell’ente***”, nei cui confronti l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata (anziché sulla base dell’atto costitutivo o dello statuto). La formulazione andrebbe modificata nel senso di rendere operativa tale presunzione relativamente agli enti residenti in Paesi con cui l’Italia non abbia provveduto a stipulare specifici accordi per lo scambio di informazioni. Sicché la disposizione potrebbe assumere la seguente formulazione: “***enti non residenti localizzati (ovvero residenti fiscalmente) in Stati con i quali non siano in vigore accordi (...)***”.

CAPO II – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ
E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

Art. 98 – Plusvalenze patrimoniali

a) Comma 1, lett. c)

La riproposizione integrale della attuale lett. *d*), comma 1, dell’art. 54 del TUIR non risulta corretta, posto che quest’ultima considera anche il caso del c.d. “autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore”, che evidentemente andrebbe proposto nella sede appropriata (nell’ambito del Titolo I).

b) Comma 4, ultimo periodo, prima parte

A seguito dell’inserimento nel testo del comma in esame del periodo recante l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi della scelta di rateizzazione della plusvalenza, il riferimento alla “*disposizione del periodo precedente*” risulta non più attuale, dovendosi invece, più correttamente, farsi richiamo alle “*disposizioni dei periodi precedenti*”.

Art. 99 – Plusvalenze esenti

a) Comma 1, lett. c)

E’ appena il caso di evidenziare il differente lessico utilizzato nel determinare la localizzazione del soggetto non residente: in caso, si parla di “*paese o territorio*”; nell’altro caso, di “*Stato o territori*”. Pare necessario procedere al relativo raccordo.

b) Comma 3, ultimo periodo

Sembra che il riferimento al “*comma 2*” debba riguardare invece il “*comma 1*”.

Art. 101 – Dividendi e interessi

a) Comma 3

I) Non risulta chiaro il richiamo alla “*condizione prevista dall’art. 55, comma 2*” (che contiene una norma definitoria in tema di redditi di capitale).

II) La disposizione intende escludere dal beneficio dell’esclusione gli utili distribuiti dalle società ed enti residenti nei cc.dd. “*paradisi fiscali*” (salvo la prevista eccezione), ma non contiene l’indicazione in ordine a quali paesi o territori debbano

intendersi come tali ai fini che ne occupa (in altre parole non si prevede alcun rinvio ad un provvedimento di individuazione di tali località). Sarebbe necessario fare riferimento alla “*black list*” prevista in materia di *CFC* dall’art. 170, comma 4.

b) Comma 3-bis

Il riferimento agli artt. 43 (“Reddito agrario”) e 44, (Imputazione del reddito agrario), *comma 2*, deve reputarsi non corretto. Le norme da citare dovrebbero essere l’art. 57 (versamento soci) e l’art. 58 (utili da partecipazione in società ed enti), comma 6. Andrebbe riproposto il contenuto dell’attuale art. 56, comma 3, del TUIR.

Art. 102 – Proventi immobiliari

Comma 1

Ripropone la formulazione del comma 1 dell’art. 57 del TUIR, senza procedere al coordinamento normativo, sicché il rinvio alle disposizioni “*dell’articolo 84*”, relativamente agli immobili situati all’estero andrebbe sostituito con quello alle disposizioni “*dell’articolo 79*” (“*Redditi di natura fondiaria*”), che riproduce – per l’appunto – il testo dell’art. 84 del TUIR.

Art. 107 – Spese per prestazioni di lavoro

a) Comma 1-ter

Occorrerebbe tener conto dell’attuale adozione dell’euro.

b) Comma 3

Occorrerebbe sostituire “*conto dei profitti e delle perdite*” con “conto economico”.

Art. 112 – Oneri di utilità sociale

a) Comma 2, lett. c-ter), secondo e quarto periodo

La riproposizione della lettera non tiene conto della nuova denominazione del “Ministero dell’economia e delle finanze”.

b) Comma 2, lett. c-novies), secondo periodo

Andrebbe verificata la correttezza del richiamo al “*Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze*” (verosimilmente dovrebbe essere sostituito con quello all’“*Agenzia delle entrate*”).

c) Comma 2, lett. c-undecies), ultimo periodo

Vale la stessa notazione *sub b)*.

Art. 113 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

a) Comma 1

Andrebbe eliminato il richiamo al comma 5 dell’art. 98, non più esistente (dal momento che la relativa disposizione, in tema di tassazione separata delle plusvalenze e di plusvalenze sul trasferimento di aziende *mortis causa* o per atto gratuito a familiari, è stata trasferita nell’ambito del Titolo I, all’art. 68, comma 1).

b) Comma 3, secondo periodo

Riproduce la norma contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 42/1988, recante “*Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917*”, che – a questo punto – potrebbe anche essere abrogata.

Art. 114 – Ammortamento dei beni materiali

a) Comma 2

Non si tiene conto del cambio della denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

b) Comma 3, ultimo periodo

Non tiene conto del cambio della denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

c) Comma 5

La riproposizione del comma non tiene conto dell’attuale adozione dell’euro. Sarebbe opportuno che non ci si limitasse alla mera conversione (che darebbe un importo di 516,46 euro), ma si fissasse un misura a cifra tonda (come a dire, si cominciasse a “pensare in euro”).

d) Comma 6

Vale la stessa notazione *sub a)*.

e) Comma 7

Vale la stessa notazione *sub a*).

f) Comma 9

Andrebbe eliminato - atteso che la relativa disposizione riproduce una norma in tema di “impresa individuale” (uso promiscuo ovvero personale o familiare di beni mobili ed immobili) - e riproposto nel Titolo I.

Art. 116 – Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

Comma 4, secondo periodo

Non tiene conto del cambio della denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

Art. 117 – Accantonamenti di quiescenza e previdenza

Comma 3

Il richiamo al “*comma 2*” dell’art. 58 andrebbe sostituito con quello al comma 6 (in materia di utili derivanti dall’aumento e successiva riduzione del capitale sociale).

Art. 120 – Altri accantonamenti

Comma 2

Il richiamo al “*comma 7*” dell’art. 114 andrebbe sostituito con quello al comma 6 (in materia di spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione).

Art. 121 – Spese relative a più esercizi

Comma 2

La riproposizione del comma non tiene conto dell’adozione dell’euro.

Art. 122 – Norme generali sui componenti del reddito d’impresa

Comma 6

Non risulta chiaro il rinvio al “*comma precedente*” (i.e. comma 5-*bis*). Pare che il rinvio debba essere fatto al “comma 5”.

Art. 123 – Norme generali sulle valutazioni

a) Comma 1

La lett. b-*bis*) dovrebbe essere sostituita con la lett. c-*bis*) e la successiva c-*bis*) con la c-*ter*).

b) Comma 2, secondo periodo

Non tiene conto dell’adozione dell’euro.

c) Comma 2, quarto periodo

Il riferimento all’art. “72” va sostituito con quello all’art. 119 (in tema di accantonamenti per rischi di cambio).

d) Comma 3

Il riferimento all’art. “1288” va corretto con quello all’art. 128; il successivo riferimento al comma “7” dell’art. 114 va anch’esso corretto in quello al comma 6.

e) Comma 4

Nella riproposizione del comma, il riferimento “*all’ufficio delle imposte*” va sostituito con quello al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

f) Comma 7

Non si tiene conto del cambio di denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

g) Comma 7-bis

Vale la notazione *sub f*).

h) Comma 7-quater

Il riferimento all’*art. 127-bis*” va sostituito con quello agli artt. 170 e 171.

Art. 124 – Imprese di assicurazioni

Comma 1-ter

Ripropone il comma *2-quater* dell’art. 1 del D.L. n. 209/2002 (conv., con modif., dalla L. n. 265/2002), che potrebbe pertanto essere abrogato.

Art. 125 – Operazioni fuori bilancio

a) Comma 2

La preposizione “*da*” (nella frase “(...) e da quelle i cui rischi di variazione di valore (...)”) andrebbe corretta con la preposizione “*di*”.

b) Comma 7

Il riferimento al “*comma 1, secondo periodo*” va sostituito con quello al “**comma 1, lett. b), secondo periodo**”.

c) Comma 2-bis

Dopo il comma 7, viene erroneamente previsto il comma *2-bis* (che peraltro ripropone l’analogo comma dell’art. 103-*bis* del TUIR), il quale andrebbe abrogato, atteso che la relativa norma è stata già trasposta nel suddetto comma 7.

d) Comma 3

Dopo il comma *2-bis*, viene erroneamente previsto il comma 3 (che peraltro ripropone l’analogo comma dell’art. 103-*bis* del TUIR), il quale andrebbe anch’esso abrogato, atteso che la relativa norma è stata già trasposta nei precedenti commi 5 e 6.

Art. 126 – Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (e) operazioni di ristrutturazione del debito

a) Comma 1

Il riferimento alla “*legge 27 agosto 2001, n. 21*” va sostituito con quello alla “*legge 27 luglio 2000, n. 212*”.

b) Comma 2, prima parte

La preposizione “*dell*” va sostituita con la preposizione “*all*”.

c) Comma 2, lett. b)

Vale la stessa notazione *sub a)*, n. I).

Art. 128 – Imprese di allevamento

Andrebbe eliminato e riproposto nel Titolo I dedicato alle persone fisiche.

Art. 136 – Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese controllate residenti

a) Comma 1

I) Il riferimento all’art. “138” va sostituito con quello all’art. 139 (in tema, appunto, di definizione del requisito del controllo).

II) Il riferimento all’“*unico reddito imponibile complessivo*” andrebbe coordinato con quelli relativi all’“*unico reddito complessivo*” di cui ai successivi artt. 137, comma 1, e 138, comma 2, al fine di evitare incertezze, definendo con un’unica denominazione la medesima grandezza.

b) Comma 2, lett. b)

Il riferimento al “*secondo comma*”, lett. c), dell’art. 66 va sostituito con quello relativo al “*terzo comma*”.

Art. 139 – Definizione del requisito del controllo

a) Comma 1, lett. a)

Manca il riferimento all’“ente” controllante relativamente a cui va determinata la prevista percentuale.

b) Comma 1, lett. b)

Vale la stessa notazione *sub a)*.

Art. 140 – Obblighi delle società controllate

a) Comma 1, lett. a)

Manca il riferimento all’“ente” controllante a cui va comunicato il modello di dichiarazione.

b) Comma 2

Il riferimento all’art. 143 va sostituito con quello all’art. 142.

Art. 141 – Obblighi della società od ente controllate e rettifiche di consolidamento

Comma 1, lett. a)

Occorrerebbe coordinare il singolare “*dividendo*” con il plurale “provenienti”.

Art. 142 – Utilizzo delle norme sovvenzionali

Comma 2, lett. c)

Manca il riferimento all’“ente” controllante dalla cui dichiarazione devono risultare i previsti elementi.

Art. 144 – Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo triennale

a) Comma 1

Manca il riferimento all’“ente” controllante in capo a cui dovrà rideterminarsi il reddito imponibile.

b) Comma 1, lett. b)

Manca il riferimento all’“ente” controllante in qualità di acquirente dei beni.

c) Comma 2, lett. a)

Manca il riferimento all’“ente” controllante il quale deve integrare i versamenti in acconto.

d) Comma 3

Manca il riferimento all’“ente” controllante che può attribuire i versamenti effettuati.

Art. 145 – Mancato rinnovo dell’opzione

a) Comma 1

Il riferimento ai “*numeri 2 e 3*” dell’art. 144, comma 1, va sostituito con quello ai “*numeri 1 e 2 della lett. c)*” di tale comma.

b) Comma 2, lett. a)

Manca il riferimento all’“ente” controllante a cui sono attribuiti le previste grandezze fiscali.

CAPO III – SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Art. 163 – Reddito complessivo

Comma 1

Il riferimento alla “*lettera d)*” del comma 1 dell’art. 82 va sostituito con quello alla “*lettera c)*”.

Art. 164 – Determinazione del reddito complessivo

Comma 1.

Il riferimento al “*conto dei profitti e delle perdite*” andrebbe sostituito con quello al “*conto economico*”.

Art. 165 – Stabile organizzazione

Comma 5

Il riferimento al “*paragrafo*” precedente va sostituito con quello al “*comma*” precedente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 167 – Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni

a) Comma 1, lett. b), quarto periodo

Non tiene conto dell’adozione dell’euro.

b) Comma 1, lett. b), sesto periodo

Non tiene conto del cambio di denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze” e “Ministero delle attività produttive”.

CAPO I – DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 168 – Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero

a) Comma 4, ultimo periodo

Il riferimento al “*comma 8*” va sostituito con quello al comma 6.

b) Comma 4-bis, ultimo periodo

Il termine “*imposta*” va declinato al plurale.

c) Comma 5, primo periodo

La preposizione “*allo*” va sostituita con “*al*”.

d) Comma 5, ultimo periodo

Il riferimento al titolo “*I*” va sostituito con quello al titolo “*II*”.

e) Comma 7

Si intende, evidentemente, riprodotto il comma 4 del previgente art. 15.

Art. 170 – Disposizioni in materia di imprese estere controllate

a) Comma 2

Occorre elidere il richiamo alla lettera *c*) del comma 1 dell’art. 82 (in quanto riferita alle società ed enti commerciali non residenti) ed inserire il riferimento agli enti non commerciali residenti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b).

b) Comma 4

Non tiene conto del cambio della denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

c) Comma 6, secondo periodo

Per la determinazione dei redditi del soggetto estero occorrerebbe far riferimento alle disposizioni sulla determinazione della base imponibile relativa all’imposta sul reddito delle società (di cui al Titolo II, Capo II, Sez. I; in questo caso, il richiamo agli artt. 95, 124 e 125 risulterebbe superfluo).

d) Comma 8

Vale la stessa notazione *sub b*).

Art. 171 – Disposizioni in materia di imprese estere collegate

Comma 4

Non tiene conto del cambio della denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

CAPO II – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 173 – Trasformazione della società

Comma 2

Il richiamo al “*conto dei profitti e delle perdite*” andrebbe sostituito con quello al “*conto economico*”.

Art. 174 – Fusione di società

a) Comma 3

La riproposizione del comma non tiene conto dell'introduzione del comma 4-*bis*. Bisognerebbe dunque aggiungere il richiamo anche a quest'ultimo.

b) Comma 4, secondo periodo

Il riferimento alla “*distribuzione*” del capitale per esuberanza va sostituito con quello alla “*riduzione*” del capitale stesso.

c) Comma 4, secondo periodo, seconda parte

L'aggettivo “*quelli*” va declinato al plurale femminile (giacché riferito alle riserve, e non più – come nella precedente formulazione – ai fondi).

d) Comma 5, primo periodo

Il richiamo al “*conto dei profitti e delle perdite*” andrebbe sostituito con quello al “*conto economico*”.

e) Comma 6

Nella riproposizione del comma, il richiamo al “*conto dei profitti e delle perdite*” andrebbe sostituito con quello al “*conto economico*”.

f) Comma 8

Contiene il richiamo alle disposizioni del Codice civile attualmente vigenti (le quali subiranno modificazioni, quanto alla numerazione delle stesse, con l'entrata in vigore – prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004 – del nuovo diritto societario).

Art. 175 – Scissione di società

a) Comma 2

Contiene il richiamo all'art. 2504-*novies* del Codice civile attualmente vigente (il quale subirà modificazioni, quanto alla numerazione, con l'entrata in vigore – prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004 – del nuovo diritto societario).

b) Comma 3

Atteso che, mercé il rinvio all'art. 58, comma 7, il conguaglio assume la natura di

“utile”, non risulta chiaro il riferimento all’art. 99 che tratta, invece, delle “plusvalenze” esenti.

c) Comma 9, primo periodo

I participi “*iscritti*” e “*ricostituiti*” vanno declinati al plurale femminile, perché riferiti alle “riserve”.

d) Comma 9, terzo periodo

Con riferimento al participio “*ricostituiti*”, vale la stessa notazione *sub c)*.

e) Comma 10

Con riferimento alle norme codicistiche richiamate, vale la stessa notazione *sub a)*.

f) Comma 13

Nella riproposizione del comma, il riferimento all’ufficio delle “*imposte dirette*” andrebbe sostituito con quello al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 177 – Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

Comma 1-bis

Il riferimento alle partecipazioni “*rivenute*” va sostituito con quello alle partecipazioni “*ricevute*”.

Art. 178 – Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

a) Comma 4

Il riferimento errato alla partecipazione “*rivenuta*” va sostituito con quello alla partecipazione “*ricevuta*”.

b) Comma 5, secondo periodo

Il riferimento “*all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544*”, andrebbe sostituito con quello “*all’art. 180*”, posta la codificazione unitaria.

Art. 179 – Scambi di partecipazioni

Comma 1, lett. a)

Il riferimento al “*numero 1*” del primo comma dell’art. 99 andrebbe sostituito con quello alla “lettera a)” dello stesso comma.

CAPO III – OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 181 – Regime di neutralità fiscale

Comma 5

Il riferimento all’art. “1” va sostituito con quello all’art. “180”.

Art. 182 – Riserve in sospensione d’imposta

Comma 1

- I) Conformemente alla riformulazione di cui agli artt. 174, comma 4, e 175, comma 9, il riferimento ai “fondi” in sospensione di imposta andrebbe sostituito con quello alle “riserve”.
- II) L’ultimo inciso “*le disposizioni di cui all’articolo 174, commi 4 e 4-bis*” è evidentemente frutto di refuso e conseguentemente andrebbe eliso.

CAPO IV – LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCURSUALI

Art. 184 – Liquidazione ordinaria

Comma 1

Il riferimento al “*conto dei profitti e delle perdite*” va sostituito con quello al “conto economico”.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 189 – Eredità giacente

Comma 3

Andrebbe eliminato, posta l’abrogazione dell’ILOR.

Art. 191 – Riferimenti legislativi ad imposte abolite

a) Comma 2

La riformulazione non tiene conto dell’entrata in vigore dell’euro.

b) Comma 4

Vale la stessa notazione *sub a)*.

c) Comma 5

Vale la stessa notazione *sub a)*.

d) Comma 6

Vale la stessa notazione *sub a)*.

e) Comma 6, secondo periodo

Nella riformulazione, il riferimento all’art. 5 va sostituito con quello all’art. 6.

f) Comma 7

Vale la stessa notazione *sub a)*.

g) Comma 10

Nella riformulazione, il riferimento agli “*uffici delle imposte*” va sostituito con quello al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Art. 192 – Redditi dei fabbricati

Comma 1

La riformulazione non tiene conto del cambio di denominazione in “Ministero dell’economia e delle finanze”.

Art. 194 – Entrata in vigore

Comma 1, lettera c)

Il riferimento all’art. 66 (“Redditi d’impresa”) va sostituito con quello all’art. 68 (“Plusvalenze”).